



CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 56

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE dell'adunanza del 22 dicembre 2023



OGGETTO: Modifica compenso Collegio dei Revisori dei Conti stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14 luglio 2023. Abolizione della riduzione del 20% del compenso stabilito con deliberazione C.C. n. 10/2020.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di dicembre (22/12/2023) nella Sala Consiliare del Comune di Cosenza, dietro inviti diramati a norma di legge, in data 19 dicembre 2023, con nota prot. n. 93685, è stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 09:00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2023, alle ore 10:00.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 10:22 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe MAZZUCA e partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Virginia MILANO. Al momento dell'appello di seduta si registra la presenza degli assessori: Buffone e dei sotto elencati consiglieri:

CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI			PRESENTI	ASSENTI
1	Alimena Francesco	si		17	Graziadio Francesco	si			
2	Bresciani Alessandra	si		18	Luberto Francesco		si		
3	Caruso Francesco		si	19	Lucanto Ivana	si			
4	Ciacco Giuseppe		si	20	Mascaro Assunta	si			
5	Cito Francesco	si		21	Mazzuca Giuseppe	si			
6	Commodaro Ivan	si		22	Penna Chiara	si			
7	Costanzo Antonello	si		23	Puzzo Daniela	si			
8	Cozza Antonietta	si		24	Rende Biancamaria		si		
9	D'Antonio Massimiliano		si	25	Ruffolo Antonio	si			
10	De Paola Concetta	si		26	Sacco Vincenzo Francesco		si		
11	D'Ippolito Giuseppe	si		27	Savastano Caterina		si		
12	Dodaro Alfredo	si		28	Spadafora Francesco		si		
13	Frammartino Domenico	si		29	Spataro Michelangelo	si			
14	Fuorivia Raffaele Francesco	si		30	Tinto Gianfranco		si		
15	Gigliotti Francesco	si		31	Trecroci Aldo		si		
16	Golluscio Antonio		si	32	Turco Francesco	si			
<i>Tot.</i>			12	4	<i>Tot.</i>			9	7

Pertanto, all'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 21 consiglieri.

Risulta pervenuta al Segretariato Generale la giustificazione dell'assenza dei Consiglieri: Savastano, Trecroci e Tinto.

Alle ore 10:26 entrano in aula i consiglieri Rende e Caruso F.

Alle ore 10.30 entra il Consigliere Ciacco, alle ore 10.39 il Consigliere Spadafora e alle ore 10:54 il consigliere Sacco

OGGETTO: Modifica compenso Collegio dei Revisori dei Conti stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14 luglio 2023. Abolizione della riduzione del 20% del compenso stabilito con deliberazione C.C. n. 10/2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

..... *In prosieguo della seduta consiliare del 22 dicembre 2023*

Il Presidente del Consiglio **GIUSEPPE MAZZUCA**, pone in votazione il punto all'o.d.g. con il seguente oggetto "Modifica compenso Collegio dei Revisori dei Conti stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14 luglio 2023. Abolizione della riduzione del 20% del compenso stabilito con deliberazione C.C. n. 10/2020", relazionato dall'architetto Bruno e posto in discussione e alle dichiarazioni di voto con il primo punto dell'o.d.g. "Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 28/11/2023"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale:

- all'art. 234, comma 1, prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- all'art. 235, comma 1, stabilisce «*L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (comma così modificato dall'art. 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014)*»;

VISTO inoltre il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, così come modificato e integrato dal D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, il quale prevede:

- all'art. 16, c. 25, che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- all'art. 16, c. 25-bis, che «*Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento*»;

LETTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 adottato in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata ed è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'art. 16, c. 25, D.L. n. 138/2011;

VISTA la deliberazione n. 28 del 14 luglio 2023, con la quale è stato disposto quanto segue:

<<1. di **DARE ATTO** dell'esito della votazione per scrutinio segreto per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in base alla quale risulta il più votato, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, il dott. MANNA Andrea, il quale risulta iscritto all'Albo regionale della Calabria dei Revisori dei conti degli Enti locali, in fascia 3;

2. di **NOMINARE** il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza nelle persone dei signori: 1) MANNA dott. ANDREA (nato a Cosenza il 06.02.1964), con funzioni di Presidente; 2) ZAFFINA dott. SANDRO (nato a Lamezia Terme il 03.10.1963) con funzioni di componente; 3) MAZZA dott.ssa MARIA ROSARIA (nata a Cassano allo Jonio il 10.05.1960) con funzioni di componente;

3. di **INVITARE** a mezzo posta elettronica certificata, per il tramite del Segretario generale, il predetto dott. MANNA dott. ANDREA, eletto presidente del Collegio, a far pervenire a questo Comune la comunicazione di «accettazione dell'incarico a revisore», corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di cui al d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante: 1) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita iva, residenza e domicilio, numero e data di iscrizione all'albo professionale, numero telefono, cellulare, fax, indirizzo e-mail/pec; 2) l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'articolo 236 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo e/o di situazioni ostative alla nomina a revisore del Comune di Cosenza di cui all'art. 79 del regolamento di contabilità del Comune di Cosenza; 3) l'indicazione degli incarichi di revisore ricoperti presso enti locali, specificandone: il numero; l'ente locale e la sua dimensione demografica; i periodi di svolgimento.

Qualora il predetto dott. MANNA dott. ANDREA non potesse o non volesse accettare la nomina di cui sopra, si procederà ad una nuova convocazione del Consiglio comunale per l'elezione di un altro presidente del Collegio nella prima seduta utile;

4. di **PRECISARE**, secondo quanto riportato in premessa, che sono state già acquisite, ai sensi del secondo comma dell'art. 238 del citato d.lgs. n. 267/2000, le analoghe dichiarazioni con cui i nominati due componenti del Collegio, dott. Sandro ZAFFINA e dott.ssa Maria Rosaria MAZZA, che hanno distintamente attestato il rispetto dei limiti di cui al primo comma dello stesso articolo e l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000 o di altri impedimenti previsti dall'art. 235 dello stesso decreto legislativo e/o di situazioni ostative alla nomina a revisore del Comune di Cosenza di cui all'art. 79 del regolamento di contabilità del Comune di Cosenza;

5. di **DARE ATTO** che il suddetto Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando che l'esercizio effettivo delle funzioni resta subordinato sospensivamente all'acquisizione da parte del presidente eletto della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2;

6. di **FISSARE** i compensi annui lordi spettanti ai membri dell'Organo di revisione economico-finanziaria secondo gli importi indicati in premessa;

7. di **DARE ATTO** che ai revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Cosenza, spetta - ai sensi dell'articolo 3 del succitato decreto del Ministro dell'Interno 21 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2019, n. 3) - il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura massima non superiore al 50% del compenso annuo individualmente spettante, al netto degli oneri fiscali e contributivi. In caso di utilizzo del mezzo pubblico spetta il rimborso del relativo biglietto; in caso di utilizzo del proprio veicolo si applicano le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli" elaborate dall'ACI ai sensi dell'art.3, comma 1 del Dlgs del 2/9/1997 n. 314, nel loro aggiornamento annuale. Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

8. di **PRECISARE** che la relativa spesa, valutata presuntivamente in complessivi € 85.000,00 annui (inclusi contributi previdenziali ed IVA), troverà imputazione con decorrenza dal bilancio del corrente esercizio finanziario 2023, per quanto di ragione, come segue: sul capitolo 00000130 U.E.B. D.lgs.vo n. 118/2011 – missione 01 - programma 01 - titolo 1 - macroaggregato 03; per gli anni successivi: sui corrispondenti capitoli/interventi delle relative annualità di bilancio di riferimento>>>;

EVIDENZIATO che, ad oggi, è regolarmente insediato e funzionante il collegio, così come composto: 1) MANNA dott. ANDREA (nato a Cosenza il 06.02.1964), con funzioni di Presidente; 2) ZAFFINA dott. SANDRO (nato a Lamezia Terme il 03.10.1963) con funzioni di componente; 3) MAZZA dott.ssa MARIA ROSARIA (nata a Cassano allo Jonio il 10.05.1960) con funzioni di componente;

VISTO l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 il quale demanda alla deliberazione consiliare di nomina la determinazione del compenso spettante all'Organo di revisione economico-finanziario, prevedendo altresì che <<il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale>>;

VISTO che, con D.M. Interno 21/12/2018, è stato disposto l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti;

TENUTO CONTO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante all'organo di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- c) da un'ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- d) da un'ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, "non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi";

VISTA la tabella allegata al decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.", pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2019;

PRESO ATTO del compenso spettante a ciascun componente il collegio di revisione del Comune di Cosenza, risultante dal prospetto sotto riportato redatto tenendo conto della tabella allegata al decreto ministeriale e, dunque, con la quantificazione delle maggiorazioni applicabili:

Voce	Norma di riferimento	Importo
Compenso base annuo lordo	Art. 1, c. 1, D.M. 21/12/2018	€ 18.410,00 (compenso indicato nella tabella A, allegata al decreto ministeriale del 21/12/2018)
Maggiorazione per spesa corrente superiore a media nazionale (massimo del 10%)	Art. 1, c. 1 - lett. a), D.M. 21/12/2018	€ 1.841,00
Maggiorazione per spesa di investimento superiore a media nazionale (massimo del 10%)	Art. 1, c. 1 - lett. b), D.M. 21/12/2018	€ 1.841,00
Maggiorazione per ulteriori funzioni assegnate (massimo 20%)	Art. 241, c. 2, d.lgs. n. 267/2000	= =

Maggiorazione per esercizio delle funzioni presso le istituzioni dell'ente entro il limite massimo del 10% per ogni istituzione e del 30% complessivo	Art. 241, c. 3, d.lgs. n. 267/2000	= =
Totale del compenso annuo lordo		€ 22.092,00

Applicabilità delle maggiorazioni previste per spesa corrente e di investimento superiore alla media nazionale:

POPOLAZIONE residente al 31/12/2021 (penultimo esercizio precedente)	SPESA ANNUALE PRO-CAPITE		Maggiorazioni compenso max 10%
64.070	dell'Ente	media nazionale	
	2.240,38 (corrente)	870 (corrente)	€ 1.841,00
	1.465,93 (in conto capitale)	230 (in conto capitale)	€ 1.841,00
		Totale	€ 3.682,00

RILEVATO che il taglio del 10% a tutti i compensi degli organi collegiali, compreso il Collegio dei Revisori dei Conti, disposto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modifiche, in legge 20.7.2010, n. 122, per come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 1 del D.L.30.12.2016, n. 244, esplicitamente applicato dalle precedenti deliberazioni di questo Consiglio comunale n. 2 e n. 52 del 2017 rispetto ai massimi tabellari ordinari ivi riconosciuti ai componenti del Collegio del tempo, non è stato ulteriormente reiterato per il periodo dal 1° gennaio 2018 in poi e che pertanto - in armonia con quanto osservato dalla Corte dei Conti, da ultimo Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 5 del 21/1/2019 - il compenso medesimo si riepande a seguito del venir meno della predetta decurtazione *ex lege*;

DATO ATTO:

- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 20.04.2020, ha approvato all'unanimità una mozione per la riduzione del 20 % del compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori;
- che tale riduzione percentuale, rientrante nella discrezionalità amministrativa di questo Comune, è stata dettata dalla generale necessità di un contenimento complessivo delle spese correnti di questo Ente locale, alla luce dell'ancora attuale stato di dissesto finanziario di cui alla disciplina degli artt. 244 e seguenti del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm., per come dichiarato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11 novembre 2019;

EVIDENZIATO che, per effetto della citata Deliberazione n. 10 del 20 aprile 2020, con la quale si è prevista la riduzione del 20 % sul compenso complessivo spettante a Presidente e componenti del collegio di revisione del Comune di Cosenza, il calcolo del compenso spettante attuale è stato determinato come di seguito dettagliato;

CALCOLO compenso annuo lordo:

Presidente: € 26.510,40 così determinato:

- € 14.728,00 = compenso base annuo lordo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, con riferimento alla fascia demografica di questo Comune ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020;
- € 1.472,80 = maggiorazione per spesa corrente superiore a media nazionale di cui alla lettera a), comma 1, art. 1 del citato decreto ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020;
- € 1.472,80 = maggiorazione per spesa in conto capitale superiore a media nazionale di cui alla lettera b), comma 1, art. 1 del citato decreto ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020;
- € 8.836,80 = aumento del 50% per il presidente, ai sensi dell'art. 241, comma 4, d.lgs. 267/2000;

il tutto oltre contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui il presidente sia soggetto passivo dell'imposta, giusto articolo 2 del decreto ministeriale del 20/5/2005, *cit.*);

Componente (n. 2): € 17.673,60 (X2) così determinato:

- € 14.728,00 = compenso base annuo lordo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, con riferimento alla fascia demografica di questo Comune ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020;
- € 1.472,80 = maggiorazione per spesa corrente superiore a media nazionale di cui alla lettera a), comma 1, art. 1 del citato decreto ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020;
- € 1.472,80 = maggiorazione per spesa in conto capitale superiore a media nazionale di cui alla lettera b), comma 1, art. 1 del citato decreto ridotta del 20% in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 10/2020

il tutto oltre contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui il presidente sia soggetto passivo dell'imposta, giusto articolo 2 del decreto ministeriale del 20/5/2005, *cit.*);

EVIDENZIATO che l'importo annuo totale del compenso per il collegio di revisione del comune di Cosenza è stato computato, per effetto della deliberazione 10 del 2020, pari ad € **61.857,60** [€ **26.510,40** + € **17.673,60** + € **17.673,60**], oltre contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed eventuale IVA come per legge);

DATO ATTO che ai suddetti revisori, se aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Cosenza, spetta - ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 - il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

CONSIDERATO che la relativa spesa, computata ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2020, e valutata presuntivamente in complessivi € 85.000,00 annui (inclusi contributi previdenziali ed IVA), trova conseguente imputazione: 1) sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2023, per quanto di ragione, come segue: sul capitolo 00000130 U.E.B. D.lgs n. 118/2011 - missione 01 - programma 01 - titolo 1 - macroaggregato 03; 2) per gli anni successivi: sui corrispondenti capitoli/interventi delle relative annualità di bilancio di riferimento;

RICHIAMATA la Risoluzione 27 febbraio 2002, n. 56/E, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, recante all'oggetto «*Qualificazione fiscale dei redditi percepiti nell'esercizio dell'attività di revisori contabili - Art. 47, lett. c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986*»;

EVIDENZIATO che il Collegio dei revisori, con nota a firma del Presidente dello stesso, prot. 3972 del 7 dicembre 2023, ha chiesto la rideterminazione delle spettanze, in particolare chiedendo la rimozione del taglio del 20 %, effettuato in forza della deliberazione 10 del 2020;

EVIDENZIATO che nella citata comunicazione del Collegio dei revisori viene riportato quanto segue: <<*La definizione di un compenso ai revisori in misura diversa dal compenso base stabilito dal D.M del 21/12/2018 costituisce alternativa, teoricamente ammissibile, ma di natura eccezionale, tenuto conto della prevalenza, nella materia, della disciplina legale tipica, sia per quello che riguarda la costituzione del rapporto contrattuale, sia per quello che riguarda gli elementi di parametrizzazione del compenso, assorbendo, così, ampia parte degli aspetti consensuali.*

La teorica alternativa a differenziare il compenso rispetto alle misure stabilite dal decreto ministeriale si scontrano con l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata e quello dei revisori ad un compenso adeguato alla propria professionalità e consono al decoro della professione, che vanno tutelati anche per scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento.

A tal fine ed in coerenza con la circostanza che la scelta del revisore è frutto di un meccanismo oggettivo è necessaria la predeterminazione di un criterio oggettivo al quale uniformarsi per la determinazione del compenso in misura pari a quella base stabilita dal DM 21/12/2018 in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell'ente.

L'art. 241 del TUEL, il D.M. 21/12/2018, l'art. 2233 del codice civile e i principi individuati dalla giurisprudenza portano a ritenere, che ogni determinazione di compenso inferiore al limite della

fascia demografica stabilita dalla griglia definita dal DM 21/12/2018, non rispetti i principi di sufficienza e congruità.>>

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – 103/2017/QMIG) ha affermato che: *<<L'esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte dalla legge, sia ravvisabile il limite del compenso>>*;

VISTO l'atto di orientamento 1/2017, del 13 luglio 2017, dell'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli Enti Locali, avente a oggetto: "ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI MINIMI NELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI";

EVIDENZIATO che, nel citato atto di orientamento, si rappresenta quanto segue, alla luce delle considerazioni contenute nelle premesse:

<<Le suesposte argomentazioni, condivise nell'odierna adunanza plenaria dell'Osservatorio, conducono alla pronuncia di un orientamento nelle determinazioni da assumere in materia dei compensi ai revisori dei conti al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile, espresso nei termini che seguono:

la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti (prima fascia demografica punto a), tabella di cui all'allegato 1, ex art.1 del DM 20 maggio 2005) e delle province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti (prima fascia demografica punto a) stessa tabella), il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge. Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005.

L'adunanza dell'Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento, tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli specifici aspetti fin qui trattati concernenti i rapporti contrattuali instaurati dall'ente locali per provvedere a garantire l'esercizio delle importanti funzioni attribuite dall'ordinamento ai revisori dei conti>>;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, ricondurre il computo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione comunale al dimensionamento previsto dalla norma, eliminando il vincolo del taglio del 20 % del detto compenso, effettuato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20 aprile 2020;

QUANTO SOPRA PREMESSO;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 13° Settore "Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Società partecipate", ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI gli articoli 234 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti;

PRESO ATTO che al momento della votazione non sono presenti in aula i seguenti consiglieri: Cito, Lucanto, Ruffolo e Sacco.

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 23** (Sindaco, Alimena, Bresciani, Caruso, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, D'Ippolito, Dodaro, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Rende, Spadafora, Spataro e Turco).

- **voti favorevoli: n. 17** (Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, e Turco).

- **voti contrari: n. 0**

- **astenuiti: n. 6** (D'Ippolito, Caruso, Dodaro, Rende, Spadafora, Spataro)

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, e che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) di **FISSARE** i compensi annui lordi spettanti ai membri dell'Organo di revisione economico-finanziaria secondo gli importi di seguito indicati:

Presidente: € 33.138,00 così determinato:

- € 18.410,00 = compenso base annuo lordo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, con riferimento alla fascia demografica di questo Comune;
- € 1.841,00 = maggiorazione per spesa corrente superiore a media nazionale di cui alla lettera a), comma 1, art. 1 del citato decreto;
- € 1.841,00 = maggiorazione per spesa in conto capitale superiore a media nazionale di cui alla lettera b), comma 1, art. 1 del citato;
- € 11.046,00 = aumento del 50% per il presidente, ai sensi dell'art. 241, comma 4, d.lgs. 267/2000; il tutto oltre contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui il presidente sia soggetto passivo dell'imposta, giusto articolo 2 del decreto ministeriale del 20/5/2005, *cit.*);

Componente (n. 2): € 22.092,00 (X2) così determinato:

- € 18.410,00 = compenso base annuo lordo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, con riferimento alla fascia demografica di questo Comune;
- € 1.841,00 = maggiorazione per spesa corrente superiore a media nazionale di cui alla lettera a), comma 1, art. 1 del citato decreto;
- € 1.841,00 = maggiorazione per spesa in conto capitale superiore a media nazionale di cui alla lettera b), comma 1, art. 1 del citato;

il tutto oltre contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui il presidente sia soggetto passivo dell'imposta, giusto articolo 2 del decreto ministeriale del 20/5/2005, *cit.*);

2) di **DARE ATTO** che ai revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Cosenza, spetta - ai sensi dell'articolo 3 del succitato decreto del Ministro dell'Interno 21 dicembre 2018 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 4 gennaio 2019, n. 3) - il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura massima non superiore al 50% del compenso annuo individualmente spettante, al netto degli oneri fiscali e contributivi. In caso di utilizzo del mezzo pubblico spetta il rimborso del relativo biglietto; in caso di utilizzo del proprio veicolo si applicano le "*Tabella nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli*" elaborate dall'ACI ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.lgs del 2/9/1997 n. 314, nel loro aggiornamento annuale. Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.

3) di **PRECISARE** che la relativa spesa, troverà imputazione con decorrenza dal bilancio dell'esercizio finanziario 2024, per quanto di ragione, come segue: sul capitolo 00000130 U.E.B. D. lgs.vo n. 118/2011 – missione 01 - programma 01 - titolo 1 - macroaggregato 03; per gli anni successivi: sui corrispondenti capitoli/interventi delle relative annualità di bilancio di riferimento.

4) di **COMUNICARE** la presente deliberazione ai nominati componenti del Collegio dei Revisori ed al Tesoriere del Comune (Banca Intesa Sanpaolo SpA) entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante notifica della presente deliberazione da istruire a cura del Servizio Archivio dell'Ente.

5) di **DEMANDARE** al Dirigente del Settore 13° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Società Partecipate il compimento di ogni conseguente e/o conseguenziale atto.

6) di **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 23** (*Sindaco, Alimena, Bresciani, Caruso, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, D'Ippolito, Dodaro, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Rende, Spadafora, Spataro e Turco*).

- **voti favorevoli: n. 23** (*Sindaco, Alimena, Bresciani, Caruso, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, De Paola, D'Ippolito, Dodaro, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Graziadio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Rende, Spadafora, Spataro e Turco*).

voti contrari: 0

- **astenuiti: n. 0**

Ad unanimità

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione assume il n. 56 del 2023.

—o—
(*OMISSIS*)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 15 Gennaio 2024.

Cosenza, 15 Gennaio 2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

f.to (ing. dott.sa Alessia Loise)

ESECUTIVITÀ

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li 15 Gennaio 2024

F.to (dott.ssa Virginia Milano)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 15 Gennaio 2024

.....